

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1585)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

e col Ministro della Sanità

(DEGAN)

(V. Stampato Camera n. 2261)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)  
della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 novembre 1985*

---

Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme  
per la produzione e la commercializzazione degli agri

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dal seguente:

« In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito produrre, importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di "aceto di..." seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6 e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, nell'aceto di vino e negli altri aceti da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume ».

L'uso nelle varie parti della legge 2 agosto 1982, n. 527, dei termini « agro », « agri » o « agro di... » deve intendersi riferito ad « aceto », « aceti » o « aceto di... ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

« Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo

diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773.

È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino al 31 dicembre 1986 ».

Al secondo comma dello stesso articolo 3 le parole « o sigilli » sono soppresse.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

#### Art. 3.

Per il periodo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.